

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

PROVINCIA DI CREMONA



**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione della IUC
componente IMU
(Imposta Municipale propria)
Aggiornato ad aprile 2016**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto oggettivo dell'imposta
- Art. 3 – Presupposto soggettivo dell'imposta
- Art. 4 – Abitazione principale
- Art. 5 – Pertinenze
- Art. 6 – Agevolazioni
- Art. 7 – Esenzioni
- Art. 8 – Definizione del valore delle aree edificabili
- Art. 9 – Valore di stima
- Art. 10 – Dichiarazione
- Art. 11 – Versamenti
- Art. 12 – Accertamento dell'imposta
- Art. 13 – Riscossione coattiva
- Art. 14 – Sanzioni ed interessi
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Contenzioso
- Art. 17 – Funzionario responsabile
- Art. 18 – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 19 – Pubblicità
- Art. 20 – Norme di rinvio e clausole di adeguamento
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano le modalità di applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, per quanto riguarda la componente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) integrando la specifica disciplina legislativa in materia:

- art. 13 D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con la L. n. 214 del 22/12/2011;
- artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e D.Lgs. 504/1992;
- art. 2 dl D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito dalla Legge n. 124 del 28/10/2013;
- art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 – Presupposto oggettivo dell'imposta

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono così definiti:

- **Fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato per fini abitativi o professionali (quest'ultima circostanza può essere provata, ad esempio, dai consumi energetici, dal cambio di residenza oppure dall'apertura di una attività).
- **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- **Terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse (art. 2135 del codice civile).
- **Terreni:** l'insieme delle particelle non edificate che non sono qualificabili né "terreni agricoli" né "aree fabbricabili".
- **Area fabbricabile posseduta da agricoltori:** sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvi-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- Per **abitazione principale** s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3 – Presupposto soggettivo dell'imposta

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale, con iscrizione al Pubblico Registro – Catasto, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Abitazione principale

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (per dimora si intende il luogo in cui la persona attualmente soggiorna).

Si precisa che, per avere diritto alle agevolazioni, entrambe le condizioni devono necessariamente sussistere.

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Si precisa pertanto che l'Imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

E' considerata abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. In tal caso l'imposta deve essere versata interamente al comune.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica sino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione di € 200,00 (duecento/00) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con delibera annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 15 del presente regolamento, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 5 – Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considerano pertinenze esclusivamente gli immobili destinati al servizio dell'abitazione principale.

Le pertinenze, come sopra definite, scontano la medesima aliquota dell'abitazione principale.

Nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze per categoria, si considera pertinenza principale (quindi soggetta alle agevolazioni previste per l'abitazione principale) quella con la rendita maggiore, salvo diversa individuazione da parte del contribuente

Art. 6 – Agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interessi storico o artistico di cui all'at. 10, D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico sopravvenuto (immobili pericolanti, diroccati, fatiscenti, ecc.) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

Il contribuente ha il dovere di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivi di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

Non possono godere della riduzione del 50% i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 10 Legge 28.12.2015 n°208 la base imponibile è ridotta del 50% nel caso di **comodato di unità abitative**, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:

- ✓ il contratto di comodato sia stato registrato;
- ✓ il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.

Ai sensi dell'articolo 1 commi 53 e 54 della Legge 28.12.2015 n°208 è prevista la riduzione al 75% dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 09.12.1998 n° 431.

Art. 7 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) Le unità immobiliari adibite ad Abitazione principale e le pertinenze delle medesime, come definite dal presente regolamento (artt. 4 e 5), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- i) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze;
- j) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare purché non rientranti nelle cat. A1, A8 e A9, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. **Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione nei modi e nei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU;**

Per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20

maggio 1985, n. 222, si rimanda al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012.

Art. 8 – Definizione del valore delle aree fabbricabili

Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.

Il Comune determina annualmente, e per zone omogenee, il valore minimo e massimo di stima, da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

Tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano Regolatore Generale, i parametri su cui uniformare i criteri di valutazione sono quelli stabiliti annualmente dal Comune mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9 – Valore di stima

Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata, nei termini previsti, sulla base di valori non inferiori a quelli annualmente pubblicati dal Comune.

Art. 10 – Dichiarazione

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo di dichiarazione al Comune delle seguenti variazioni:

- abitazione principale:
 1. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. In tal caso le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze spettano per un solo immobile e l'obbligo dichiarativo è a carico del soggetto che beneficia delle suddette agevolazioni;
 2. nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione della casa coniugale ad uno degli ex coniugi.
 3. scelta della pertinenza (solo nel caso in cui non coincida con quella dalla rendita maggiore ai sensi dell'art. 5 c. 4);
- acquisto o variazione del valore delle aree edificabili, compresa l'ipotesi di mutamento di qualifica da terreno agricolo ad area edificabile;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali in caso di inizio o termine del diritto alle previste agevolazioni;
- aree divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area o di interventi di recupero;
- stipula e cessazione contratto di leasing;
- nel caso di immobili in categoria "D" non censiti, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, quando vi siano ulteriori costi incrementativi rispetto al costo di acquisto;
- cessazione dello stato di inagibilità del fabbricato;
- riunione di usufrutto e nuda proprietà qualora non sia stata denunciata agli atti dell'Ufficio del Territorio;
- immobili degli enti non commerciali e immobili esenti con destinazione ad usi culturali (ex Art. 7 lettera C - D.Lgs 504/1992);
- ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- per tutte le ipotesi per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 18.12.1997, concernente la disciplina del MUI (Modello Unico Informatico).

Per quanto non specificatamente ed espressamente elencato si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello predisposto dal Ministero Economia e Finanze

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 11 – Versamenti

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti tenuti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

Qualora la data entro la quale effettuare i versamenti cada in giorno festivo, il termine di pagamento coinciderà con il primo giorno feriale immediatamente successivo.

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello unico di versamento F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.

Non si effettuano versamenti d'imposta inferiori ad € 5,00= (cinque) per ogni anno d'imposta.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del Modello F-24 utilizzato.

Art. 12 – Accertamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della IMU sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3Il Comune potenzia la propria attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed €500,00.

Non si procede all'accertamento nel caso in cui l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi l'importo di € 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Il Comune applica le disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dell'apposito regolamento adottato.

Art. 13 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14 – Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00= (cinquantuno).

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00= (cinquantuno) ad € 258,00= (duecentocinquantesette). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari

nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di riferimento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.15 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 6, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede al rimborso nel caso in cui l'ammontare dovuto comprensivo di interessi non superi l'importo di € 1200 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta e ad ogni singolo componente dell'imposta.

In materia di rimborsi si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Art.16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 17– Funzionario Responsabile

La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.-

L'amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 18 – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Art. 19 – Pubblicità

Le deliberazioni regolamentari e tariffarie, ed i regolamenti, devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 20– Norme di rinvio e clausole di adeguamento

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti .

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2014.-

Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di IMU in contrasto con il presente regolamento..

Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso per IMU relativa alle annualità pregresse con i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.